Arbitro Assicurativo
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
BARTOLOMEO FRANCESCO GRIPPO	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS

Riunione del 15/10/2026

FATTO

Con ricorso depositato il 7 marzo 2026 (preceduto da reclamo del 20 ottobre 2025), il ricorrente chiede di verificare l'operato dell'impresa che avrebbe negato, al momento della conclusione di un nuovo contratto di assicurazione RC auto, il riconoscimento della medesima classe di merito CU2 precedentemente maturata. Chiede, pertanto, il ripristino della stessa classe di merito con conseguente ricalcolo del premio.

Secondo quanto desumibile dalla documentazione allegata al ricorso, il ricorrente riferisce di aver richiesto all'impresa la rettifica della classe di merito attribuitagli in sede di stipulazione di una nuova polizza relativa ad un nuovo veicolo. Al momento della conclusione del nuovo contratto di assicurazione, infatti, gli veniva attribuita la classe di merito CU14. L'impresa avrebbe respinto tale richiesta, motivando il diniego in ragione della sequenza temporale intercorsa tra la scadenza della polizza preesistente, la stipulazione della nuova copertura e la data di vendita del veicolo precedentemente assicurato. Il ricorrente contesta tale impostazione, ritenendola espressione di un approccio eccessivamente formalistico e chiede, quindi, il ripristino della classe di merito CU2 già

maturata, con conseguente ricalcolo del premio e restituzione delle maggiori somme asseritamente corrisposte.

In sede di controdeduzioni, l'impresa eccepisce in via preliminare l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera h), del Decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito, "Decreto"), sostenendo che il ricorso sarebbe privo degli elementi essenziali e, in particolare, di un'adeguata esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda. Nel merito, poi, afferma che il ricorrente ha acquistato in data 28 gennaio 2025 una copertura RC auto per il veicolo targato GX***GC e che alla polizza sarebbe stata assegnata la classe di merito CU14. Il ricorrente avrebbe richiesto l'applicazione delle agevolazioni di cui alla c.d. "legge Bersani", indicando quale veicolo agevolante quello targato FS***SX, successivamente venduto. Secondo quanto rappresentato dall'impresa, dalla documentazione prodotta dal ricorrente emergerebbe che il veicolo targato FS***SX risultava assicurato solo fino al 19 gennaio 2025. Secondo l'impresa, quindi, al momento dell'acquisto della nuova copertura, avvenuta in data 28 gennaio 2025, non vi sarebbe stata alcuna polizza in corso sul veicolo indicato quale veicolo agevolante. Tale circostanza avrebbe trovato riscontro nelle ulteriori verifiche disposte dall'impresa emergendo anche dalle risultanze dell'estratto SITA allegato alle controdeduzioni. L'impresa deduce, inoltre, che non poteva trovare accoglimento neppure la richiesta del ricorrente di utilizzare l'attestato di rischio relativo al veicolo targato FS***SX, in quanto lo stesso sarebbe stato venduto in data 30 gennaio 2025, successivamente all'acquisto della nuova polizza per il nuovo veicolo stipulata dal ricorrente in data 28 gennaio 2025. L'impresa deduce, pertanto, la legittimità del proprio operato evidenziando che, al momento della stipula della nuova polizza, il ricorrente non disponeva né di una copertura attiva sul veicolo indicato come agevolante, né dei presupposti temporali per beneficiare della classe di merito maturata sul veicolo poi venduto.

Il ricorrente, con le repliche, contesta l'interpretazione adottata dall'impresa affermando che la stessa determinerebbe una disparità di trattamento irragionevole in quanto subordinerebbe il riconoscimento della classe di merito ad una mera formalità temporale. Secondo il ricorrente, nel caso di specie, la continuità della classe di merito resterebbe garantita tenuto conto sia del periodo di tolleranza di quindici giorni dalla data di scadenza della polizza RC auto del veicolo poi venduto, sia della sostanziale continuità della propria posizione assicurativa che non avrebbe determinato alcuna variazione del rischio assicurato per l'impresa. Non vi sarebbe, pertanto, alcuna penalizzazione automatica derivante dal semplice ritardo nel rinnovo della copertura relativa al veicolo targato FS***SX. Il ricorrente deduce, infine, che la classe di merito universale si modificherebbe soltanto in presenza di sinistri con colpa, non ravvisabili nel caso di specie rispetto alla propria posizione.

L'impresa, nelle controrepliche, contesta integralmente quanto dedotto dal ricorrente in sede di replica ribadendo, in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità del ricorso affermando, in aggiunta, che il ricorrente non avrebbe preso posizione sulla stessa con le repliche. Nel merito, l'impresa sostiene che l'interpretazione adottata non si fonderebbe su una mera formalità, ma sull'applicazione letterale dell'art. 134, comma 4-*bis* CAP, che richiederebbe la sussistenza di una copertura assicurativa in corso sul veicolo agevolante al momento della stipulazione del nuovo contratto. L'impresa deduce, inoltre, che le stesse repliche del

ricorrente confermerebbero che alla data di richiesta del preventivo e di acquisto della nuova polizza non vi fosse una copertura assicurativa attiva sul veicolo indicato come agevolante, con ciò escludendosi l'applicabilità della disciplina in materia di continuità della classe di merito riferibile al veicolo precedentemente assicurato e poi venduto. Insiste, dunque, per il non accoglimento del ricorso in quanto inammissibile e, comunque, infondato.

DIRITTO

La controversia sottoposta all'attenzione del Collegio ha ad oggetto l'accertamento circa la correttezza della condotta dell'impresa nell'aver attribuito al ricorrente la classe di merito CU14 al momento della conclusione di un nuovo contratto di assicurazione RC auto relativo ad una nuova macchina, in luogo della classe di merito CU2 che lo stesso aveva maturato in relazione al precedente veicolo di cui era proprietario. In particolare, va sottolineato che il ricorrente risultava assicurato fino al 19 gennaio 2025 e che aveva maturato la classe di merito CU2 in funzione di un attestato di rischio riferibile al periodo di osservazione 20 novembre 2023 – 19 novembre 2024. Avendo acquistato un nuovo veicolo, lo assicurava stipulando un nuovo contratto RC auto in data 28 gennaio 2025 e solo successivamente, in data 30 gennaio 2025, vendeva la vecchia auto. Sulla scorta di ciò, l'impresa applica la classe di merito CU14 al nuovo contratto stipulato in data 28 gennaio 2025 ritenendo di non poter applicare alla fattispecie concreta il c.d. "*bonus familiare*" di cui all'art. 134, comma 4-*bis* CAP in quanto al momento della conclusione del nuovo contratto di assicurazione, il veicolo indicato come "agevolante" non risultava coperto da alcuna assicurazione, in quanto la copertura relativa al veicolo agevolante risultava scaduta in data 19 gennaio 2025. Non sarebbe ugualmente applicabile alla fattispecie il meccanismo di conservazione della classe di merito previsto dall'art. 7, comma 2, lett. e) del Provvedimento IVASS n. 72/2018 applicabile *ratione temporis*. Tale disposizione, infatti, permettendo la conservazione della classe di merito maturata su un precedente veicolo del quale, alla stipula del nuovo contratto di assicurazione, si dimostri – fra le altre cose - la vendita, non risulterebbe applicabile al caso di specie proprio perché la vendita del precedente veicolo sarebbe avvenuta successivamente alla stipula del nuovo contratto di assicurazione.

Prima di entrare nel merito della controversia, appare necessario soffermarsi sull'eccezione di inammissibilità sollevata da parte dell'impresa, in quanto il ricorso difetterebbe degli elementi essenziali che renderebbero identificabili i fatti posti a fondamento della domanda. Al riguardo, giova sottolineare che l'art. 9, comma 1, lett. h) del Decreto prevede l'inammissibilità del ricorso in tutte le circostanze in cui sia privo dell'indicazione degli elementi essenziali, fra i quali vanno senza dubbio annoverati il *petitum* e la *causa petendi*. Va tuttavia ribadito che l'individuazione di *petitum* e *causa petendi* deve essere effettuata sulla scorta di una ricostruzione complessiva del ricorso e dei documenti allegati e, solo a seguito di tale attività, il Collegio potrà pronunciare l'inammissibilità per indeterminatezza della domanda nell'ipotesi in cui tali dati risultino ancora oscuri. Calando tali considerazioni nel caso di specie, ad una estrema sinteticità del ricorso, si accompagna però un compendio documentale dal quale è dato ricostruire la vicenda che è oggetto di scrutinio lasciando emergere i fatti che ne costituiscono l'essenza e permettendo al Collegio – ed alla controparte - di comprendere quelle che sono le richieste formulate dal ricorrente in funzione di quei fatti. Si segnala, in particolare, la produzione da parte del ricorrente del reclamo e di

una serie di precisazioni al reclamo che chiariscono, sia per l'impresa che per il Collegio, i fatti posti a fondamento delle proprie pretese e le ragioni di fatto e di diritto dallo stesso addotte per sostenere le proprie richieste. Alla luce del compendio probatorio complessivamente offerto dal ricorrente, quindi, tale eccezione va respinta.

Venendo quindi al merito della controversia, dovrà verificarsi la legittimità della condotta dell'impresa che, in sede di conclusione del nuovo contratto di assicurazione a copertura del veicolo acquistato dal ricorrente, ha attribuito la classe di merito CU14 in luogo della CU2 maturata sul veicolo precedentemente assicurato. Nel ricorso, infatti, viene richiesto "*il ripristino della classe di merito con conseguente ricalcolo del premio*" alla quale l'impresa oppone l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 134, comma 4-*bis* CAP, il quale garantisce il mantenimento della classe di merito alla "*persona fisica già titolare di polizza assicurativa*" nel caso in cui stipuli un nuovo contratto relativo ad un "*ulteriore veicolo*".

Tale norma, secondo l'impresa, non potrebbe essere invocata dal ricorrente in quanto lo stesso, al momento della conclusione del nuovo contratto di assicurazione a copertura del veicolo da poco acquistato, non risultava assicurato in relazione alla precedente automobile. Sempre secondo l'impresa, non risulterebbe applicabile alla fattispecie neanche il disposto dell'art. 7, comma 2, lett. e) del Provvedimento IVASS n. 72/2018, il quale, facendo espressamente salvo quanto previsto dall'art. 134, comma 4-*bis* CAP, permetterebbe la conservazione della classe di merito maturata in precedenza su altro veicolo solo ove l'assicurato dimostri di averlo alienato prima della conclusione del nuovo contratto di assicurazione ed alle ulteriori condizioni ivi previste. Anche tale norma, secondo l'impresa, non troverebbe applicazione in quanto il ricorrente avrebbe alienato il veicolo "agevolante" solo dopo la conclusione del nuovo contratto di assicurazione.

Calando però le disposizioni sopra menzionate nel caso concreto oggetto di indagine, va sottolineato che il ricorrente, al momento della stipula del nuovo contratto, era proprietario del veicolo "agevolante" e che, in relazione a tale veicolo, risultava "*già titolare di una polizza assicurativa*" che, ancorché scaduta in data 19 gennaio 2025, continuava a coprire il medesimo mezzo in applicazione del c.d. periodo di tolleranza. La nuova polizza assicurativa, infatti, veniva stipulata in data 28 gennaio 2025 quando, di fatto, il veicolo agevolante - ancora di proprietà del ricorrente - poteva legittimamente circolare in quanto coperto in forza del contratto RC auto già stipulato dallo stesso su quel veicolo. Anche a voler adottare l'interpretazione letterale dell'art. 134, comma 4-*bis* CAP proposta dall'impresa, ed al di là di possibili diverse soluzioni ermeneutiche, la richiesta del ricorrente di vedersi applicata la classe di merito CU2 maturata sul vecchio veicolo appare, nel caso di specie, fondata. Da ciò consegue la scorretta attribuzione della classe di merito CU14 al nuovo contratto di assicurazione e l'obbligo per l'impresa di ripristinare la corretta classe di merito emergente dall'ultimo attestato di rischio riferibile al ricorrente, con conseguente ricalcolo del premio dallo stesso dovuto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'impresa ripristini la classe di merito in precedenza attribuita al ricorrente con conseguente rimodulazione del premio a questi richiesto.

Arbitro Assicurativo
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'impresa corrisponda a IVASS la somma di euro 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA